

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

la

Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale Regionale

per l'Emilia-Romagna

composta dai seguenti magistrati:

dott. Luigi Di Murro	Presidente
dott. Marco Pieroni	Consigliere
dott. Francesco Maria Pagliara	Consigliere relatore

Visti l'atto di citazione in data 13 luglio 2011;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 14 dicembre 2011, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Nicoletta Natalucci, il Consigliere relatore dott. Francesco Maria Pagliara, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Principato e l'avv. Fabio Dani in difesa dei convenuti Marani Paola, Artioli Alberto, Maccagnani William, Cotti Tommaso, Serra Federico, Altini Bruno, Fabiani Maria Immacolata, Carrini Filippo, Rimondi Claudio, Soravia Primo Ilario, Covezzi Gabriella Maria e Bonfiglioli Valerio;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. 43182/R R.G. instaurato dal Procuratore Regionale nei confronti di: Marani Paola, nata il 29 giugno 1952, Artioli Alberto, nato il 24 aprile 1945, Maccagnani William, nato il 5 giugno 1962, Cotti Tommaso, nato il 15 settembre 1977, Serra Federico, nato il 23 febbraio 1978, Altini Bruno, nato il 19 dicembre 1951, Fabiani Maria Immacolata, nata il 1° gennaio 1944, Carrino Filippo, nato il 3 aprile 1958, Rimondi Claudio, nato il 3 agosto 1961, Soravia Primo Ilario, nato il 16 gennaio 1949, Covezzi Gabriella Maria, nata il

31 maggio 1951, e Bonfiglioli Valerio, nato il 25 aprile 1971, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Dani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna piazza Aldrovandi n. 3;

Ritenuto in

FATTO

Con esposto del 4 settembre 2007 i signori Maurizio Serra e Carla Rusticelli, Consiglieri del Comune di San Giovanni in Persiceto, segnalavano alla Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti la deliberazione consiliare n. 74 in data 19 luglio 2007 avente ad oggetto "Approvazione di piano particolareggiato di iniziativa privata per l'attuazione del Comparto C2.-B "Sasso – Sub-Comparto B", denunciandone, sotto vari profili, l'illegittimità ed il danno erariale conseguitone con specifico riguardo alle disposizioni in essa contenute concernenti: 1) l'acquisizione di un'area di terreno di proprietà del sig. Sergio Marani, come da proposta irrevocabile sottoscritta in data 4 maggio 2006; 2) il trasferimento su altra area della capacità edificatoria, ex art. 45 del d.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 23 della l. n. 37/2002; 3) la corresponsione di una indennità calcolata sulla base del valore agricolo medio (€ 3,20/mq.) in base all'art. 37, comma 9, del d.P.R. n. 327/2001; 4) la corresponsione di detta indennità in misura triplicata ex art. 45, c. 2, lettera d) dello stesso d.P.R. n. 327/2001.

Sulla base della suddetta segnalazione e dell'espletata istruttoria, la vicenda di causa è stata ricostruita dalla Procura attrice nei termini che seguono.

Il sig. Sergio Marani era proprietario di un'area di terreno in San Giovanni in Persiceto, di mq. 16.907, distinta al Catasto Terreni al foglio 73, mappale 210, ricompresa nel comparto urbanistico C2.1 "Accatà", con una capacità edificatoria a destinazione residenziale di mq. 1544.

Essendo intendimento del Comune acquisire tale area nel suo patrimonio indisponibile al fine di realizzare un'opera di viabilità pubblica, e più precisamente una rotonda, in data quattro maggio

2006 il sig. Marani sottoscriveva una “proposta irrevocabile ai sensi dell'art 1329 c.c.” con la quale – premesso che “...il sottoscritto è proprietario anche di una seconda area distinta al catasto terreni del Comune di S. Giovanni in Persicelo al Foglio 81, con il Mappale : - 571, ha 80.70., R. D. € 101.09, R.A. € 60.43; ricompresa nella scheda urbanistica del comparto ‘C2.2. Sasso - sub. B’, comparto avente gli stessi standards edificatori e caratteristiche urbanistiche di quello precitato ‘C2.1 Accatà’” e che “il Comune, fatte le dovute valutazioni tecnico urbanistiche, considera giuridicamente ammissibile il trasferimento della intera potenzialità edificatoria del mappale 210 del Foglio 73 ricadente nel comparto ‘C.2.1 – Accatà’ al mappale 571 del foglio 81 ricadente nel comparto ‘C2.2 Sasso sub. B’” - si dichiarava disposto a vendere al Comune di San Giovanni in Persiceto l'area predetta (e così definita: Foglio 73, Mappale 210, di ha 01.69.07, R. D. €186,86, R.A. € 126.61 di proprietà del Sig. Marani Sergio per un totale di ha 01.69.07 e distinta con bordatura rossa) alle seguenti condizioni irrinunciabili:

- “1) la proposta irrevocabile è subordinata alla condizione che il Comune di San Giovanni in Persiceto trasferisca la potenzialità edificatoria di mq. 1.544 di Superficie Complessiva Residenziale, sul Comparto C2.2 Comparto Sasso-Sub Comparto 8 e questo in base alla Variante al PRG che sarà predisposta dal Comune e adottata e quindi approvata dagli organi competenti”;
- 2) “Verificatasi la condizione di cui al punto precedente (1) il prezzo per le aree di cui al punto 1) è stabilito in € 9,60 (Nove/60) al mq di superficie territoriale, per complessivi Euro 162.307,20= (Centosessantaduemilatrecentosette/20), come risulta dal conteggio allegato in base al valore agricolo medio di mercato”;
- 3) “Il prezzo di cui sopra, verrà corrisposto al momento della stipula dell'atto pubblico rogato per il trasferimento della proprietà. Il Comune per provvedere al detto saldo utilizzerà mezzi finanziari in suo possesso per Euro 26.200,00 e per il restante - Euro 136.107,20 - la somma che sarà versata - dalla ditta indicata dal sottoscritto - in conto anticipazione degli oneri di urbanizzazione secondaria e infrastrutturazione”;
- 4) “Ad avvenuta presentazione del P.P. riguardante il detto comparto, il Comune potrà essere immesso nel

possesso materiale dell'area distinta al C. T, Foglio 73, Mappale 210 anzi meglio individuata”;

- 5) “L'atto traslativo di proprietà con l'Amministrazione comunale di cui al punto precedente, sarà da rogarsi ad avvenuta approvazione del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata del Comparto C2.2 Sasso-Comparto Sub 8 e comunque entro il 30/04/2007. Dopo tale data la presente proposta decadrà.”

In prosieguo, nella seduta del 30 maggio 2006 il Consiglio Comunale trattava l'adozione della variante specifica n. 22 al Piano Regolatore Generale di cui all'allegata relazione illustrativa, predisposta dal responsabile del servizio interessato ing. Valerio Bonfiglioli ed avente, per quanto qui interessa, i seguenti obiettivi e contenuti:

- 1) “La messa in attuazione di uno stralcio del comparto D5.1 "Villa Conti", prefigurata dal vigente PPA, rende di primaria importanza l'individuazione di una soluzione per la distribuzione del nodo stradale che si verrà a creare in corrispondenza dell'innesto di Via Fanin con la Via Cento... A seguito di alcune valutazioni espresse in collaborazione con il Settore Lavori e Servizi Pubblici di questo Comune si è giunti alla conclusione che la soluzione migliore sia la realizzazione di una rotonda in corrispondenza dello svincolo in oggetto che dovrebbe attestarsi, a grandi linee, nell'area situata a nord-est dello svincolo Via Fanin - Via Cento, sull'area denominata "Podere S Marco". Tale area si trova attualmente identificata con la sigla C2.1 dal vigente PRG, pertanto detiene una capacità edificatoria pari a 0.1 mq/mq di Se (superficie di edificabilità). Siccome si ritiene che la rotonda citata costituisca un'opera pubblica di fondamentale importanza per l'assetto viabilistico dell'area, attraverso la quale si contribuisce alla messa in sicurezza dell'incrocio... si rende necessario una trasformazione urbanistica dell'area. Tuttavia, al fine di non compromettere la legittima capacità edificatoria dell'area in oggetto, riconosciuta dal PRG già dalla sua adozione avvenuta nel 1995 s'intende mettere in campo, attraverso la presente variante, un meccanismo perequativo che sia in grado di riconoscere la medesima capacità edificatoria in altra area ritenuta egualmente idonea, garantendo al contempo all'amministrazione l'acquisizione dell'area in oggetto al prezzo dei valori agricoli medi. La perequazione urbanistica è una pratica prevista sia dalla legislazione nazionale che da quella regionale per non ingenerare meccanismi di disomogeneità fra

diversi proprietari in termini di rendita fondiaria, ma anche per agevolare le pubbliche amministrazioni nell'acquisizione di aree destinate alla realizzazione di opere di interesse pubblico. Peraltro il PRG stesso del Comune di San Giovanni in Persiceto prevede già alcuni meccanismi perequativi anche se limitati all'ambito dei singoli comparti di espansione (zone C2, C3, D4, D5, D6)";

- 2) "La presente variante consiste nel trasformare una porzione del comparto C2.1 'Accatà' in zona H.b (zone per la mobilità stradale) trasferendo la capacità edificatoria che viene ad essere tolta dal comparto C2.1 su di un'area, di proprietà dello stesso soggetto, attualmente inserita all'interno del comparto C2.2 'Sasso'. La porzione che viene ad essere trasformata in zona stradale, corrispondente all'incirca al podere "S Marco", corrisponde quasi esattamente all'area di cui al foglio 73 mappale 210... Come ricordato sopra, l'area oggetto di trasformazione ha attualmente una destinazione come 'C2 zona di riqualificazione urbana' la cui capacità edificatoria ammonta a mq 1 544.34 di Superficie Complessiva (SC). Tale edificabilità verrà trasferita sul terreno di cui al foglio 81 mappale 571 avente la medesima destinazione urbanistica 'C2 - zona di riqualificazione urbana' ... Da un punto di vista normativo occorre modificare le schede urbanistiche dei due comparti (C2.1 e C2.2) coinvolti nel trasferimento di edificabilità in quanto si vengono a modificare alcuni parametri relativi agli standard ed alla SC massima realizzabile.

Il comparto C2.1 'Accatà', attualmente suddiviso in due stralci, viene interessato solo per quanto riguarda il secondo stralcio la cui St passa da 64 857.21 mq a 47.950,21 mq. La capacità edificatoria del secondo stralcio stimata attraverso accurate elaborazioni grafiche che hanno permesso di determinare la superficie di edificabilità, secondo quanto previsto al paragrafo 19bis dell'art. 4 del vigente PRG, risulta essere pari a 5 923,83 mq di SC. Pertanto, la riduzione di St dovuta alla modifica proposta, comportano una riduzione di edificabilità di mq 1 544.34 che riducono a mq 4.379,49 di SC la capacità edificatoria complessiva del secondo stralcio del comparto C2.1, così come modificato dalla presente variante. Parallelamente si ritiene opportuno procedere ad una riduzione della quantità di S2 definita nella scheda di comparto, proporzionalmente alla riduzione territoriale operata. Inizialmente al secondo stralcio veniva attribuita una S2 totale pari 16.480.84,

attualmente questa si riduce a 12.184,28 mq in quanto la quota parte di mq 4.296,56 relativa all'area stralciata verrà trasferita sul comparto C2.2. Il comparto 'C2.2 - Sasso' vede aumentata la propria capacità edificatoria di mq 1.544,34 i quali sono da ritenersi attribuiti solo all'area di cui al foglio 81 mappale 571, anche se poi potranno essere distribuiti, mediante strumento urbanistico attuativo, sull'intero comparto. Analogo discorso vale per gli S2 che aumenteranno, per quanto riguarda la quota di verde pubblico, di 4.296,56 mq da attribuirsi solo all'area di cui al foglio 81 mappale 571, ma anch'essi ripartibili sull'intero comparto. È necessario modificare le schede dei comparti C2.1 e C2.2 dell'elaborato P7 e l'elaborato P1.19 del PRG...”;

- 3) “La determinazione di cui al paragrafo 2 comporta una nuova classificazione dell'area che viene stralciata dal comparto C2.1 con la quale si prefigura l'apposizione di vincolo espropriativo...”.

Il Consiglio Comunale, quindi, con deliberazione n. 52 - munita del parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, dalla Dirigente del settore “Area Governo del Territorio – Servizio Urbanistica” arch. Gabriella Maria Covezzi -, dato atto che il Sindaco Paola Marani ed il Consigliere Andrea Fiorini “escono dall'aula in quanto dichiarano di avere legami di parentela con il proprietario dell'area sulla quale si prefigura l'apposizione di vincolo espropriativo”, deliberava di “adottare la variante n 22 allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 15 comma 4 della legge regionale 7 dicembre 1978 n 47 come modificata dall'art. 12 della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6. costituita dalla relazione illustrativa allegata alla presente nonché dai seguenti elaborati del PRG modificati P1 19 P1 25. P2 25 e le schede dei comparti C2 1 e C2.2 dell'elaborato P7 che sono depositati agli atti presso la Segreteria di questo Comune”, con conseguente apposizione di vincolo espropriativo sulle aree di cui al capitolo 3 della menzionata relazione.

A seguito dell'adozione della suddetta variante, il responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune provvedeva all'invio della relativa documentazione a varie amministrazioni pubbliche (Azienda USL di Bologna Nord, Provincia di Bologna, Amministrazioni militari), per l'espressione delle osservazioni di competenza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 37 del 2002, con comunicazione del 20 giugno

2006 dava avviso al sig. Marani Sergio della procedura di apposizione di vincolo espropriativo, informandolo che “con delibera di consiglio comunale n. 52 del 30 giugno 2006, il Comune di San Giovanni in Persiceto ha adottato la variante n. 22 al PRO per mezzo della quale viene modificata la classificazione urbanistica di un'area (avente una superficie indicativa di mq 16.907) distinta al Foglio 73 Mappale 210 che, da verifiche catastali, risulta essere di Sua proprietà. La nuova classificazione identifica l'area come zona H.b ‘Zone per la mobilità’ destinata a strade, intersezioni stradali e relative fasce di pertinenza (artt. 38 e 109 delle norme tecniche di attuazione del PRO). È intenzione dell'Amministrazione scrivente realizzare, nella suddetta area, una rotonda di distribuzione della viabilità che grava sull'area. Sarà quindi necessario procedere all'avvio della trattativa per l'acquisizione bonaria dell'area o, in alternativa, all'esproprio della porzione classificata come H.b....”. La variante specifica n. 22 al PRG era poi approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 103 del 27 ottobre 2006, con la quale l'organo consiliare decideva anche in ordine alle osservazioni pervenute dalla Giunta Provinciale di Bologna.

Successivamente, con lettera del 7 marzo 2007 indirizzata al Sindaco di San Giovanni in Persiceto e alla Marefosca Costruzioni S.r.l. il sig. Marani Sergio rappresentava quanto segue: “Non mi risulta che a tutt'oggi sia stato dato inizio alla procedura di esproprio del terreno di mia proprietà da utilizzare per realizzare una rotonda. Detto terreno ha formato oggetto della proposta irrevocabile del 4 maggio 2006, con scadenza 30 Aprile 2007: proposta acquisita agli Atti di Codesto Comune in data 4 maggio 2006, col n° di Protocollo 20856, allegata in copia per comodità di lettura. Faccio presente che con Atto rogato dal Notaio G. Fornì in data 21 febbraio 2007, la Ditta MAREFOSCA COSTRUZIONE S.r.l. ha acquistato il terreno del comparto ‘C2. 2 - Sasso - Sub. B’ ed ha già presentato il Piano Particolareggiato. Quindi a Piano Particolareggiato approvato sussisteranno le condizioni per la MAREFOSCA COSTRUZIONI S.r.l. per versare la somma di € 136.107,20 in oneri di urbanizzazioni: somma necessaria per completare il fabbisogno finanziario di Codesto Comune per provvedere all'acquisto dell'area (per la rotonda) per il prezzo complessivo di € 162.307,20. Confido che quanto detto anzi possa verificarsi entro il termine di cui la proposta

irrevocabile detta (30/04/2007)".

Il Sindaco dava riscontro alla suddetta missiva con nota del 23 maggio 2007, informando l'interessato che il Piano Particolareggiato del Comparto "Sasso B" era stato depositato con decorrenza dal 3 maggio 2007 e, pertanto, l'Amministrazione avrebbe potuto sottoporlo al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione nel successivo mese di luglio, con conseguente stipula della convenzione urbanistica; precisava inoltre che "si sono determinate le condizioni per poter procedere alla formalizzazione della cessione dell'area di proprietà della S.V. entro termini maggiormente contenuti rispetto a quelli originariamente stimati nella precedente comunicazione della scrivente Amministrazione, con una dilazione dei tempi originariamente ipotizzati di meno di tre mesi. E' infatti possibile provvedere alla formalizzazione dell'atto di cessione della proprietà della S.V. e al conseguente versamento del corrispettivo pattuito nella medesima giornata e con atto immediatamente successivo a quello di stipula della convenzione urbanistica".

Il Consiglio Comunale, quindi, con la deliberazione n. 74 del 19 luglio 2007 – premesso che "...la Variante n 22 al Piano Regolatore ha attribuito al sub-comparto 'B' la capacità edificatoria di mq 1.544.34 di Superficie Complessiva da realizzare sul mappale 571 del Foglio 81. Pertanto, la S.C. complessiva del Sub-Comparto B, cui era già attribuita la capacità edificatoria di 3.835.00 mq. di SC. ora risulta pari a mq 5.379,34. Detto trasferimento di volumetria è avvenuto a seguito della presentazione di un atto unilaterale irrevocabile sottoscritto dal proprietario Sig Marani Sergio, accettato dal Comune di S Giovanni in Persiceto. Con tale atto, la proprietà si è impegnata, a fronte del trasferimento della capacità edificatoria già spettante al lotto di proprietà compreso nell'ambito del Comparto C2.1 Accatà, a cedere il medesimo terreno, depotenziato della capacità edificatoria, al Comune che lo acquisirà per opere di infrastrutturazione, al prezzo di valore agricolo pari ad Euro 162.307,20. Tale importo verrà corrisposto dal Comune di S Giovanni in Persiceto al Sig. Marani Sergio con le seguenti modalità: quanto ad Euro 26.200,00 con mezzi finanziari propri da parte del Comune stesso e quanto ad Euro 136.107,20 con somma versata dalla Marefosca Costruzioni S.r.l. in conto anticipazione degli oneri di urbanizzazione secondaria per l'intervento edilizio che si andrà a

realizzare nel Sub-Comparto B – Sasso...” – decideva a maggioranza (con voti favorevoli 10, contrari 5, astenuti 1): “1. di accogliere le osservazioni formulate dal servizio urbanistica e riportate al paragrafo 3 1.4 della relazione istruttoria (allegato n. 1); 2. di approvare, ai sensi dell'art. 25 della LR 47/78, il Piano Particolareggiato di iniziativa privata per l'attuazione dei Comparto C2.2-B ‘Sasso - Sub-comparto B’ costituita dagli elaborati citati in premessa e conservati presso il Servizio Urbanistica, con le prescrizioni riportate al punto 4 della relazione istruttoria (allegato n. 1); 3. di sostituire integralmente l'elaborato G citato in premessa con la bozza di convenzione di cui all'allegato n. 2 alla presente; 4. di dare atto che l'acquisizione dell'area di cui in premessa è finanziata nel seguente modo: per € 136.107,20 con somma versata dalla Marefosca Costruzioni S.r.l. in conto anticipazione degli oneri di urbanizzazione secondaria per l'intervento edilizio oggetto della presente; per € 26.200,00 con risorse disponibili all'intervento 2.09.01,01; 5. di dare atto che il dirigente dell'Area Governo del Territorio rappresenta il Comune di San Giovanni in Persiceto nella stipulazione della convenzione secondo lo schema di cui all'elaborato G ed ad apportare eventuali modifiche non sostanziali alla stessa che si rendessero necessarie al fine di correggere errori, inesattezze o meglio specificare i contenuti della stessa, con particolare riferimento all'identificazione dei beni immobiliari oggetto di convenzione e alla definizione degli importi dovuti dal soggetto attuatore”.

Nell'ambito della suddetta deliberazione n. 74 era fatta menzione degli acquisiti pareri favorevoli - della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (parere favorevole senza prescrizioni, espresso il 13 febbraio 2007), del Servizio Tecnico Opere Lavori ed Infrastrutture Esterne (parere favorevole con prescrizioni, espresso il 10 luglio 2007 ed assunto a protocollo con n. 32686), del Responsabile del Servizio interessato, ing. Valerio Bonfiglioli (parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica), e del Responsabile di Ragioneria dott.ssa Alessandra Biagini (parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile) – e si dava atto che la proposta della deliberazione medesima era stata preventivamente esaminata dalla competente Commissione Consiliare riunita in seduta il 17 luglio 2007.

Alla stessa deliberazione era inoltre allegata la dichiarazione di voto contraria del Consigliere Maurizio Serra per i seguenti motivi: “1) la promessa unilaterale del proprietario privato ha cessato i suoi effetti il 30/04/2007, e in atti non è stato dato alcun altro documento; 2) l'accordo con il privato ricade nella fattispecie prevista dall'art. 23 della L.R. 19/dic./2002 n. 37 ed il privato è già totalmente indennizzato con il trasferimento della capacità edificatoria nel Comparto Sasso; 3) l'indennizzo (non dovuto) è dichiarato nella misura del valore agricolo medio, in € 9,60/mq, mentre il VAM è di € 3,20/mq come dichiarato a pag. 9 dello schema di convenzione, il Comune paga quindi il triplo del valore che dichiara nella convenzione”.

Successivamente, con determinazione n. 662 del 23 luglio 2007 (avente ad oggetto: “Acquisizione lotto nel comparto C2.2-B ‘Sasso – Sub Comparto B.’ provvedimenti inerenti e conseguenti”), il Dirigente “Area Governo del Territorio”, richiamate la deliberazione consiliare n. 74 e la proposta irrevocabile presentata dal sig. Marani il 4 maggio 2007, “attesa la necessità di provvedere con urgenza alla stipula della compravendita in oggetto” determinava: 1) “di dare atto che si provvederà alla stipula della compravendita dell'immobile identificato al Foglio 73 mappale 210 di ha 01.69.07 tra il Comune di San Giovanni in Persiceto in qualità di acquirente e il Sig. Marani Sergio in qualità di alienante per un prezzo fissato pari a € 162.307,20”; 2) “di impegnare la spesa di € 162.307,20 per l'acquisto dell'immobile sopra identificato al capitolo 13401/05 Acquisto, ristrutturazione e completamento immobili - finanziati da vendita immobili cod. SIOPE 2101”; 3) “di dare atto che le spese per la stipula notarile saranno integralmente a carico della Marefosca S.r.l.”.

Il 26 luglio 2007 era poi stipulata la convenzione urbanistica esecutiva della ripetuta deliberazione n. 74 (atto pubblico rogato dal dott. Giorgio Forni, notaio in San Giovanni in Persiceto, rep. n. 58642; racc. n. 26975).

Nella stessa data (26 luglio 2007) e innanzi allo stesso notaio (dott. Giorgio Forni) era inoltre rogato l'atto di compravendita (rep. n. 58647; racc. n. 26978) dell'immobile in questione, concluso - al prezzo stabilito in € 162.307,20, pagato con assegni circolari come da mandato n. 6553 del 24 luglio 2007 - tra il sig. Marani Sergio (e la coniuge in regime di comunione legale) e il Comune di San

Giovanni in Persiceto, rappresentato dalla dirigente arch. Gabriella Maria Covezzi, e con l'intervento, in qualità di Tesoriere del predetto Comune, di un funzionario della Cassa di Risparmio di Bologna.

Atto nel cui contesto veniva specificato (al punto 1) che il Comune "a mezzo della qui costituita arch. Gabriella Maria Covezzi dichiara che l'acquisto di cui sopra è stato effettuato per la realizzazione di opere infrastrutturali, e per questo ha comunicato l'intenzione di procedere a procedure espropriative che si vuole con questo atto risolvere bonariamente".

Nella vicenda come sopra ricostruita la Procura Regionale individuava elementi di sussistenza di un danno ingiusto sofferto dal Comune di San Giovanni in Persiceto, con espresso riferimento alla determinazione del prezzo di acquisto del terreno già di proprietà del sig. Marani Sergio.

Ciò in quanto, ad avviso del Requirente, il valore agricolo medio legittimamente riconoscibile al terreno acquistato dal sig. Marani non poteva essere di € 32.000 per ettaro (come desumibile, solo implicitamente, dalla proposta irrevocabile) bensì di € 28.000, con la conseguenza che la differenza in più riconosciuta dall'ente nell'ambito della definizione volontaria della procedura espropriativa risulterebbe immotivata sotto il profilo giuridico "dovendo l'ente pubblico rispettare comunque le norme previste per la determinazione dell'indennità di espropriazione, sulla cui quantificazione il privato espropriando può, volendo, concordare e addivenire alla cessione volontaria, ma che l'ente pubblico non può fare oggetto di trattative o concessioni" (v. pag. 3 atto di citazione).

Secondo quanto evidenziato dalla Procura attrice, anche dopo l'approvazione della variante al piano regolatore generale con la deliberazione consiliare n. 103 del 27 ottobre 2006, gli uffici comunali dell'Area Governo del Territorio non iniziarono affatto la doverosa procedura di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione come individuata dall'art. 20 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e da calcolarsi in base ai criteri di cui ai successivi artt. 40 ["1. *Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.* 2. *Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è*

commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. 3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1, e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare. 4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. 5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile"), 41, comma 4 ("Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati"), e 45, comma 1 ("1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà. 2. Il corrispettivo dell'atto di cessione: a) se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell'articolo 37, con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell'articolo 37 (2); b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è calcolato nella misura venale del bene ai sensi dell'articolo 38; c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3; d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3. In tale caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4. 3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X"], dello stesso d.P.R. n. 327/2001.

Dagli atti acquisiti – si precisa in citazione – non vi è traccia dell'esecuzione degli adempimenti istruttori volti a calcolare l'indennità provvisoria, e degli esemplari della proposta irrevocabile datata 4

maggio 2006 (tutti in copia dell'originale che, invece, non è stato reperito) rinvenuti nell'accesso diretto presso gli uffici comunali, nessuno contiene anche il prospetto esplicativo del calcolo del prezzo richiesto; né l'originale della proposta e il prospetto del conteggio sono stati reperiti a seguito di successive ricerche compiute dal Comune, come si evince dalla nota prot. n. 21992 del 12 maggio 2010, nella quale l'ing. Bonfiglioli specificava di avere "condotto ricerche tra le pratiche in archivio che potessero avere attinenza con questa, ma non è stato possibile reperire l'originale di tale proposta. E' stato interpellato anche il geom. Romeo Bencivenni, tecnico di parte, il quale non è stato in grado di produrre la copia originale in possesso del Marani", soggiungendo che il predetto tecnico "ricorda che tale allegato riproducesse la tabella dei VAM relativi al 2007 e che il conteggio a cui si fa riferimento non fosse altro che tale valore moltiplicato per 3 in quanto il Marani era coltivatore diretto, così come previsto dall'art. 45, comma 2, lettera d, del Testo Unico sugli espropri (DPR 327/2011 e ss.mm.)".

A fronte di tale "singolare" circostanza - sottolinea ancora la Procura attrice - il responsabile del procedimento e comunque il Comune non chiesero al Marani alcun chiarimento o integrazione su tale profilo, rilevante ai fini della corretta determinazione dell'indennità provvisoria, e nessuna richiesta risulta rivolta dal Comune alla Commissione provinciale per la determinazione del valore agricolo medio (istituita ai sensi dell'art. 24 l.r. 19 dicembre 2002 n. 37, e con le competenze di cui al successivo art. 25).

Inoltre, gli uffici comunali non effettuarono nemmeno un'acquisizione istruttoria volta a verificare la classificazione catastale del terreno da espropriare che in base a quanto emerso dalla documentazione acquisita dalla stessa Procura presso l'Agenzia del Territorio e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per l'Emilia Romagna aveva (e tuttora ha) una qualificazione di "seminativo".

Pertanto - prosegue la citazione - l'Area Governo del Territorio, cui erano assegnati sia il procedimento amministrativo di adozione/approvazione della variante al P.R.G. che quello di approvazione del piano particolareggiato di iniziativa privata sul diverso comparto urbanistico, in

ossequio alle disposizioni sopra richiamate avrebbe dovuto determinare provvisoriamente l'indennità di espropriazione facendo riferimento al valore agricolo medio determinato per l'anno 2006 dalla Commissione provinciale per i terreni qualificati come "seminativo" nella regione agraria di competenza; valore che in base alle tabelle pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, parte II, n. 51 del 14 aprile 2006 risultava essere – per i terreni "seminativi" della regione agraria n. 6 della provincia di Bologna (ricomprensente il Comune di San Giovanni in Persiceto) – pari a € 29.000.

Se, quindi, fosse stata determinata in detta misura, il sig. Marani avrebbe potuto concordare su tale quantificazione, beneficiando così della triplicazione conseguente sia alla sua qualità di imprenditore agricolo coltivatore diretto del terreno espropriando che alla decisione di definire il procedimento con cessione volontaria, per cui il corrispettivo della cessione avrebbe dovuto essere, a norma dell'art. 45 del d.P.R. n. 327 del 2001, pari a € 147.090,90.

La medesima procedura avrebbe dovuto essere seguita l'anno successivo, una volta approvata la deliberazione consiliare n. 74 del 19 luglio 2007, con la conseguenza, però, che a tale data il parametro da utilizzare a riferimento come valore agricolo medio del medesimo terreno era quello di € 28.000, come risulta dalle tabelle pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, parte II, n. 35 del 13 marzo 2007, sicché il corrispettivo della cessione volontaria avrebbe dovuto essere pari a € 142.018,80 e non di € 162.307,20 come richiesto dal privato e come formalizzato negli atti deliberativi e nel contratto di compravendita.

Secondo la prospettazione accusatoria, il Comune di San Giovanni in Persiceto ha quindi subito un danno pari a € 20.288,40, in relazione al quale, sulla base delle suesposte considerazioni, in data 11 gennaio 2011 la Procura Regionale ha emesso invito a dedurre nei confronti dei componenti del Consiglio comunale sigg.ri Marani Paola (Sindaco), Artioli Alberto, Maccagnani William, Cotti Tommaso, Serra Federico, Altini Bruno, Fabiani Maria Immacolata, Carrino Filippo, Rimondi Claudio e Soravia Primo Ilario che approvarono la delibera n. 74 del 19 luglio 2007, nonché nei confronti della dirigente arch. Covezzi Gabriella Maria e del funzionario ing. Bonfiglioli Valerio dell'Area Governo del

Territorio e della dirigente del Servizio Finanziario dott.ssa Biagini Alessandra.

La posizione di quest'ultima è stata poi archiviata in ragione delle prodotte controdeduzioni; per quanto concerne, invece, le argomentazioni svolte nell'atto presentato dall'avv. Fabio Dani per tutti gli altri soggetti invitati la Procura Regionale, compiuta ulteriore attività istruttoria, non le ha ritenute idonee a giustificare un eventuale provvedimento di archiviazione e pertanto, con atto di citazione del 13 luglio 2011, ha chiamato i signori Marani Paola, Artioli Alberto, Maccagnani William, Cotti Tommaso, Serra Federico, Altini Bruno, Fabiani Maria Immacolata, Carrino Filippo, Rimondi Claudio, Soravia Primo Ilario, Covezzi Gabriella Maria e Bonfiglioli Valerio a comparire davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna, all'udienza poi fissata dal Presidente della stessa Sezione per la data odierna, per sentirsi ivi condannare al pagamento della somma di € 1.420,18 ciascuno i primi dieci – per un importo complessivo corrispondente al 70% del danno - e la somma di € 3.043,26 ciascuno gli ultimi due – per un importo complessivo corrispondente al 30% del danno - (o di quella diversa che sarà ritenuta dal Giudice) in favore del Comune di San Giovanni in Persiceto, oltre rivalutazione dal 24 luglio 2007 e interessi dalla sentenza fino alla data del soddisfo.

A fondamento della domanda attrice, sulla responsabilità degli amministratori si rileva anzitutto la competenza del Consiglio Comunale in materia di acquisti immobiliari [art. 42, comma 2, lett. I) del d.lgs. n. 267 del 2000] e di adozione/approvazione delle varianti al piano regolatore generale, dei piani particolareggiati e dei progetti di opere pubbliche di rilevanza comunale.

Si evidenzia, altresì, che dalla registrazione della seduta del 19 luglio 2007 risulta anche che nel corso della discussione emersero alcuni profili specificamente riguardanti la determinazione del corrispettivo della compravendita del terreno di proprietà del sig. Marani Sergio e che un consigliere chiese di allegare al verbale le motivazioni del proprio voto contrario.

Tale circostanza – si osserva – rileva ai fini della valutazione in termini di colpa grave dei consiglieri i quali, pure avvertiti delle specifiche problematiche dell'atto in discussione, contribuirono con il loro voto favorevole ad approvarlo.

Quanto alla dirigente dott.ssa Covezzi ed all'ing. Bonfiglioli, inseriti nell'Area Governo del Territorio, ad avviso della Procura attrice è loro imputabile un grave grado di colpa in considerazione della competenza specifica professionalmente dagli stessi esigibile e pienamente rientrante nelle attribuzioni d'ufficio, sì che il loro parere favorevole sulla proposta di delibera n. 74 del 2007 e, prima ancora, su quelle poi approvate con le delibere n. 52 e 103 del 2006, appare frutto di inescusabile negligenza.

Inoltre – si soggiunge -, è da rimarcare la totale inerzia legata all'attivazione del procedimento di determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione e comunque alla mancata verifica della legittimità del prezzo proposto dal privato, circostanze queste che portarono il Comune ad accettare acriticamente il prezzo richiesto nella proposta irrevocabile del sig. Marani.

Nell'ambito, poi, di un'articolata disamina delle argomentazioni addotte in sede di risposta all'invito a dedurre, premesso che la difesa concorda sul criterio normativo che l'amministrazione avrebbe dovuto seguire nella fattispecie, ossia l'art. 40 del d.P.R. n. 327, si osserva come le sentenze citate in tema di valore probatorio delle risultanze catastali (Cass. Civ. Sez. Trib., 15 novembre 2007 n. 23682; Cass. Civ. Sez. II, 3 luglio 1999 n. 6885 e 28 agosto 1993 n. 9138; TAR Abruzzo – L'Aquila – Sez. I, 17 maggio 2007 n. 225; TAR Friuli-Venezia Giulia – Sez. I, 2 novembre 2005 n. 841; Cons. di Stato – Sez. V, 7 ottobre 2008 n. 4898) non siano conferenti al caso in esame.

Si riportano, inoltre, alcuni passaggi della memoria controdeduttiva, laddove questa sostiene “che nel nostro caso la cultura effettivamente praticabile non era qualificabile come ‘seminativo’, bensì come ‘seminativo irriguo’”, indennizzabile nella misura effettivamente oggetto dei provvedimenti adottati dall'ente, e che “la natura irrigua del terreno emerge senza

dubbio dalla certificazione del Consorzio della Bonifica Burana che si allega...nonché dalla planimetria che si produce per estratto...dalla quale risulta che il terreno in questione è ricompreso all'interno del perimetro retinato verde, che individua, appunto, la zona irrigua" richiamando conclusivamente, la "Istruzione per la qualificazione, classificazione e classamento dei terreni" ed affermando che dalla definizione di seminativo irriguo si trarrebbe un "evidente riferimento alla mera possibilità che il terreno sia suscettibile di irrigazione", circostanza verificata nella fattispecie "atteso che il terreno in questione è lambito sia dallo 'scolo Muzzinello' che dal 'Canale San Giovanni', che costituiscono la rete delle acque artificiali, realizzata sia a fini irrigui che di bonifica, come risulta dalla planimetria in atti".

Si rileva che l'attestazione rilasciata il 9 febbraio 2011 dal Consorzio della Bonifica Burana riferisce che l'ex Consorzio della Bonifica Reno Palata (al quale il primo era succeduto a seguito della soppressione ex l.r. n. 5 del 2009) aveva imposto sul terreno in questione "il contributo consortile irriguo sulla base del piano di classifica approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/6866 del 22/10/1996...così distinto: anno 2006 euro 17,21 – anno 2007 euro 17,21".

Si deduce che effettivamente il punto dirimente è quello della corretta qualificazione del terreno già di proprietà del sig. Marani Sergio, e a tale riguardo si rileva che la normativa primaria è costituita dall'art. 58 del r.d. n. 1539 del 1933 ("Approvazione del regolamento per l'esecuzione delle disposizioni legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria"), secondo cui "La qualificazione consiste nel distinguere i terreni di ciascun comune le varie loro qualità, ossia secondo le specie essenzialmente differenti, tanto per la diversa coltivazione a cui vengono di solito destinati i terreni stessi, quanto per il diverso loro prodotto spontaneo, od anche per altre condizioni o circostanze notevoli o permanenti".

Per quanto concerne le specifiche definizioni, si precisa che il "seminativo" è un "terreno lavorato con l'aratro o con la zappa, senza distinzione di posizione, la cui coltivazione è

avvicendata, o suscettibile di esserlo, a cereali o anche a legumi, a tuberi, a piante tessili, foraggere e industriali”, mentre il “seminativo irriguo” è un “terreno come sopra, irrigato con acqua propria o di affitto, sia che nell’avvicendamento le coltivazioni richiedano necessariamente l’irrigazione come per esempio il riso, sia che l’irrigazione non sia indispensabile”.

Si osserva come la documentazione catastale acquisita sia esplicita nel riportare la qualità del terreno acquistato dal Comune come “seminativo”, a differenza di altre particelle di proprietà del sig. Marani qualificate come “seminativo irriguo, e ciò è del tutto evidente dall’esame della documentazione trasmessa dall’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura.

Quanto alla effettiva coltivazione del terreno poi venduto al Comune, si rileva che dalle dichiarazioni allegate alle domande di contributi inviate dal sig. Marani Sergio alla suddetta Agenzia regionale risulta che nell’anno 2005 vi era stato coltivato sorgo, nel 2006 grano duro, nel 2007 orzo, e d’altro canto, dalle medesime dichiarazioni emerge che i terreni ai quali in catasto è stata attribuita la qualità di “seminativo irriguo” negli ultimi anni (dal 2006 in poi) erano stati coltivati a granturco, pianta notoriamente bisognevole di irrigazione.

Si passa, poi, a considerare la disciplina posta dall’art. 2, commi 33-35, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006 n. 286 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) deducendosi, con testuale trascrizione delle norme richiamate, che, in sostanza, se a seguito delle norme stesse non è stata modificata la qualità colturale del terreno individuato al foglio 73 particella n. 210 (mentre invece altri terreni del medesimo proprietario sono passati a “seminativo irriguo”), questo è un elemento altamente significativo (in quanto “contra fisci”) dell’assenza della predetta qualità.

Si evidenzia, altresì, che la vicenda in esame risulta perfettamente inquadrabile in una pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ. – Sez. I, 24 giugno 2003 n. 9981), la cui massima recita che “In tema di determinazione dell’indennità di espropriazione delle aree agricole in base al tipo di

coltura effettivamente praticata, ai sensi dell'art. 16 legge n. 865/1971, la qualificazione come irriguo del terreno espropriato presuppone che il proprietario disponga legittimamente dell'acqua necessaria per l'irrigazione, giacché l'abusiva utilizzazione di essa non potrebbe essere riconosciuta dall'ordinamento”.

Il caso giuridico all'attenzione della Suprema Corte – si prosegue - riguardava proprio la rilevanza giuridica della natura irrigua o meno di un determinato terreno agricolo ai fini della quantificazione dell'indennità provvisoria di espropriazione, e la Suprema Corte, ritenuti fondati gli argomenti del Comune espropriante – secondo cui “...la qualificazione come irriguo del terreno non poteva scaturire dall'uso di fatto delle stesse acque, ossia da un abuso, ma doveva associarsi alla presenza di un vero e proprio diritto alla loro derivazione, perché la natura del bene da porsi a base della valutazione non può che essere quella che deriva da una sua utilizzazione pienamente conforme all'ordinamento: conformità che sola, oltretutto, le attribuisce certezza per il futuro sia nell'an che nel quantum” – ha testualmente affermato che “... la titolarità o meno del diritto a disporre dell'acqua per l'irrigazione è determinante agli effetti della classificazione del terreno come irriguo e, dunque, della sua stima per la determinazione dell'indennità di esproprio. Ed invero, in tanto un terreno può dirsi irriguo in quanto benefici dell'acqua necessaria per l'irrigazione. Se si resta sul piano della pura scienza agronomica, può essere sufficiente riferirsi alla mera disponibilità materiale dell'acqua; ma il discorso non può non mutare allorché dal piano scientifico si passi a quello giuridico. Nel momento in cui il carattere irriguo di un terreno diviene il presupposto per l'attribuzione allo stesso di un valore riconosciuto a determinati fini dall'ordinamento, quel valore non può essere fondato sulla negazione dell'ordinamento medesimo: l'utilizzazione abusiva dell'acqua (in ipotesi) non potrebbe mai dall'ordinamento essere riconosciuta. E, del resto, dal punto di vista giuridico la valutazione di un bene altro non è che la valutazione dei diritti inerenti allo stesso (l'espropriazione è, appunto, la privazione del diritto dominicale, a fronte della quale è riconosciuta la relativa indennità): ma se si tratta di valutare un diritto, nessun rilievo può avere ciò che in quel diritto (o in diritti accessori) non è compreso”.

Si osserva, quindi, che nella fattispecie in esame, dalla risposta pervenuta dal Consorzio della Bonifica Burana alla specifica richiesta della Procura Regionale, si è accertato che per il terreno individuato al foglio 73, particella n. 210, il sig. Marani era soggetto al solo contributo irriguo generale, “indipendentemente dall’effettivo attingimento di acqua”, e che “al Consorzio non risultano richieste in tal senso”.

Invece, quanto ai terreni di cui al foglio 122, particelle nn. 74, 75, 76, 77 e 83 (la cui qualità colturale era stata aggiornata a “seminativo irriguo”), il sig. Marani aveva chiesto espressamente l’autorizzazione all’attingimento di acque consortili, e per tale specifico esercizio aveva corrisposto la somma di € 250,00 per l’anno 2006 e di € 182,10 per l’anno 2007.

Ad avviso dell’Organo Requirente, dunque, l’attestazione proveniente dal Consorzio che è stata prodotta in sede controdeduttiva si riferisce esclusivamente al contributo irriguo consortile che prescinde dall’effettivo attingimento delle acque, per cui non se ne può trarre la prova della legittimità di un eventuale attingimento a fini irrigui delle acque consortili, e a tale riguardo si richiama la disciplina che il Consorzio stesso ha citato (Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili), per la quale “le spese annualmente sostenute dal Consorzio per la manutenzione e l’esercizio delle opere irrigue seguono attualmente un criterio binomio di ripartizione a seconda che si verifichi o meno l’effettivo attingimento delle acque”, con la precisazione che “per il riparto degli oneri di ‘esercizio’ si procederà, come per il passato, suddividendo le stesse tra gli utilizzatori del servizio in proporzione della superficie irrigata”.

In conclusione, per parte attrice l’addebito di responsabilità resta pienamente confermato pur a seguito delle addotte controdeduzioni in quanto:

- mancò del tutto ogni attività istruttoria diretta a determinare l’indennità provvisoria di espropriazione a seguito della deliberazione dell’atto comportante l’avvio del procedimento (imposizione del vincolo contenuta nell’adozione della variante specifica n. 22 al Piano regolatore generale – deliberazione di C.C. n. 52 del 30.5.2006);
- mancò, comunque, ogni attività di verifica della correttezza della quantificazione del corrispettivo

richiesto dal privato come prezzo della cessione bonaria: in particolare, nessuna verifica fu fatta sull'effettiva qualità colturale del terreno e sulla legittima disponibilità di diritti all'attingimento di acque pubbliche;

- ove tali verifiche fossero state fatte – come dimostrato ora per allora dalla Procura attrice –sarebbe pacificamente rimasta esclusa la possibilità di riconoscere al terreno in questione la qualità di “seminativo irriguo” e pertanto, secondo i chiari principi di diritto richiamati in citazione, la indennizzabilità di tale maggiore valore del bene.

Gli odierni convenuti si sono costituiti in giudizio con unica memoria, recante in calce mandato defensionale in favore dell'avv. Fabio Dani.

In detta memoria, riepilogata la vicenda per cui è causa, si contesta la richiesta risarcitoria formulata dalla Procura Regionale, adducendosi l'infondatezza della stessa sulla base delle considerazioni che seguono.

Si osserva, anzitutto, che la tesi della Procura poggia sulla documentazione catastale, a tenore della quale il terreno è classificato come “seminativo” e non come “seminativo irriguo”, con la conseguente deduzione che l'Area Governo del Territorio avrebbe dovuto determinare previamente l'indennità di espropriazione facendo riferimento al valore agricolo medio determinato dalla Commissione provinciale per i terreni qualificati come “seminativo”, pari a € 29.000 per ettaro per l'anno 2006 e a € 28.000 per ettaro per l'anno 2007.

Per suffragare tale tesi – si soggiunge - parte attrice si basa, oltre che sulle risultanze catastali, sul fatto che il sig. Marani era soggetto al solo contributo irriguo generale.

Si sottolinea che su alcuni elementi non vi è contestazione, e precisamente sul fatto che l'indennità debba essere valutata in base al valore agricolo medio, sulla spettanza della triplicazione, ex lege, di detto valore al coltivatore diretto, e sul quadro normativo di riferimento costituito dagli artt. 40 e 45 del T.U. n. 327/2001.

Pur dandosi atto dell'istruttoria “più che accurata” svolta dalla Procura, si rileva che questa, tuttavia, non ha effettuato un sopralluogo, onde accertare lo stato dei luoghi, e se a ciò avesse provveduto

“avrebbe non solo potuto verificare la vera natura dei luoghi ma anche comprendere perché né gli uffici né i consiglieri si siano dati carico di esplicitare ciò che a S. Giovanni è universalmente noto, e cioè che il fondo in questione è certamente e indiscutibilmente irriguo perché, come peraltro la Procura non contesta, in quanto comunque risulta dagli atti, l'area è contigua ad un corso d'acqua (scolo Muzzinello) ed è prossima (pochi metri) al canale S. Giovanni”.

Si assume che la condizione “irrigua” di un terreno attiene allo stato di fatto, ossia alla potenziale irrigabilità del terreno, perché è questo che fa la differenza rispetto ad un terreno non irrigabile, deducendosi che in caso di cessione di aree si parla di cessione di beni, la cui valutazione riguarda non le facoltà che il proprietario abbia concretamente esercitato, ma quelle che qualunque proprietario potrebbe esercitare.

A ritenere diversamente – si deduce – “si confonderebbe la diligenza del proprietario con il valore del bene. Un terreno verrebbe qualificato irriguo a seconda che il suo proprietario lo irrighi o no, mentre è evidente che il suo valore non dipende affatto dalla condotta del proprietario, bensì della condizione oggettiva del bene, e cioè dal fatto che quel terreno possa essere irrigato, come era nel caso che ci occupa”.

A conferma di quanto asserito si richiama la recente sentenza n. 181 in data 10 giugno 2011 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato: “l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con gli articoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche e integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come sostituiti dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli)”; “l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'articolo 40, commi 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)”;
“inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 3, del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, dalla Corte di appello di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe”.

Della suddetta pronuncia, che investe il criterio normativo di determinazione dell'indennità di esproprio per i suoli agricoli e per quelli non edificabili, si riportano ampi passaggi argomentativi, tra i quali seguenti:

- la sentenza costituzionale n. 5 del 1980 << ha chiarito che “occorre fare riferimento, per la determinazione dell'indennizzo, al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge. Solo in tal modo può assicurarsi la congruità del ristoro spettante all'espropriato ed evitare che esso sia meramente apparente o irrisorio rispetto al valore del bene”. Ad analoghe conclusioni è giunta la già citata sentenza n. 348 del 2007, la quale ha ribadito che “deve essere esclusa una valutazione del tutto astratta, in quanto sganciata dalle caratteristiche essenziali del bene ablato” (principio già affermato dalla sentenza n. 355 del 1985). Si deve rilevare, a questo punto, che le suddette statuizioni riguardano suoli edificabili. Ciò non significa, tuttavia, che esse non siano applicabili anche ai suoli agricoli ed a quelli non suscettibili di classificazione edificatoria... >>;

<<...Del resto, non è ravvisabile alcun motivo idoneo a giustificare, sotto il profilo qui in esame, un trattamento differenziato, in presenza di un evento espropriativo, tra i suoli di cui si tratta (edificabili, da un lato, agricoli o non suscettibili di classificazione edificatoria, dall'altro). Come la sentenza n. 348 del 2007 ha posto in luce, “sia la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana sia quella della Corte europea concordano nel ritenere che il punto di riferimento per determinare l'indennità di espropriazione deve essere il valore di mercato (o venale) del bene ablato”. E tale punto di riferimento non può variare secondo la natura del bene, perché in tal modo verrebbe meno l'ancoraggio al dato della realtà postulato come necessario per pervenire alla determinazione di una giusta indennità. Con ciò non si vuol negare che le aree edificabili e quelle agricole o non edificabili

abbiano carattere non omogeneo. Si vuole dire che, pure in presenza di tale carattere, anche per i suoli agricoli o non edificabili sussiste l'esigenza che l'indennità si ponga "in rapporto ragionevole con il valore del bene". In senso contrario non varrebbe richiamare la sentenza di questa Corte n. 261 del 1997, con la quale fu dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa censurata, in riferimento agli artt. 3 e 24 e 42, terzo comma, Cost.

Infatti, quella pronuncia è anteriore alla riforma attuata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), sicché nella fattispecie in essa trattata non poteva essere evocato come parametro costituzionale il nuovo testo dell'art. 117, primo comma Cost., attualmente vigente.

Alla luce di detto parametro, in relazione all'art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU nell'interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché dell'art. 42, terzo comma, Cost., si deve ora verificare il criterio di calcolo dell'indennità di espropriazione contemplato dalla normativa censurata, la quale prevede che, per i suoli agricoli e per quelli non edificabili, la detta indennità sia commisurata al valore agricolo medio del terreno, secondo la disciplina dettata dall'art. 16 della legge n. 865 del 1971 e successive modificazioni. Tale valore è determinato ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie, dalle apposite commissioni provinciali, con le modalità di cui alla norma da ultimo citata (dianzi richiamate).

Orbene, il valore tabellare così calcolato prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo, ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene. Restano così trascurate le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione), la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e quant'altro può incidere sul valore venale di esso. Il criterio, dunque, ha un carattere inevitabilmente astratto che elude il "ragionevole legame" con il valore di mercato, "prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto, con il 'serio ristoro' richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte" (sentenza n. 348 del 2007, citata, punto 5.7 del Considerato in diritto) >>.

Si deduce che la richiamata pronuncia della Corte Costituzionale è di per sé risolutiva del caso in esame, ribadendosi che l'assunto della Procura si fonda sulle risultanze catastali e sul fatto che il sig. Marani non avrebbe in concreto attinto l'acqua dal contiguo canale.

Riguardo a tale seconda circostanza, si sostiene che essa è del tutto ininfluenza, poiché il bene deve essere valutato in relazione alle sue caratteristiche intrinseche, anche potenziali, e non in dipendenza dell'uso che il proprietario ne faccia.

Quanto, poi, alle risultanze catastali, si rileva che il loro valore meramente indiziario è noto e sancito dalla costante giurisprudenza, la quale ha sottolineato come la natura edificabile di un'area (e dunque, a maggior ragione, la sua tipologia di destinazione agricola) non possa essere basata unicamente sulla certificazione catastale, perché il classamento catastale non è determinante né vincolante ai fini del regime urbanistico di un terreno (citate: Cass. Civ. – Sez. V, 15 novembre 2007 n. 23682; Cass. Civ. Sez. II, 3 luglio 1999 n. 6885 e 28 agosto 1993 n. 9138; Cons. di Stato – Sez. V, 7 ottobre 2008 n. 4898; TAR Abruzzo – L'Aquila – Sez. I, 17 maggio 2007 n. 225; TAR Friuli-Venezia Giulia – Sez. I, 2 novembre 2005 n. 841).

Inoltre, di alcun rilievo pare essere il ruolo dell'Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura istituita con legge regionale n. 21 del 2001, trattandosi di ente attributario delle funzioni di "organismo pagatore per la Regione Emilia Romagna di aiuti, contributi e premi comunitari", che non ha alcuna competenza in materia espropriativa né in ordine alla classificazione dei terreni agricoli.

Si torna, quindi, a ribadire che la coltura di riferimento non era qualificabile come "seminativo", bensì come "seminativo irriguo", perché tale era la concreta situazione del bene, indennizzabile, per gli anni di riferimento, a 32.000 euro per ettaro, come da tabella approvata dalla competente Commissione Provinciale.

Sul punto, si rimarca che la natura irrigua del terreno emerge senza dubbio dall'allegata certificazione del Consorzio della Bonifica Burana nonché dalla planimetria prodotta in estratto, dalla quale risulta che il terreno in questione è ricompreso all'interno del perimetro retinato verde, che individua la zona irrigua, e che comunque il terreno è definibile come "irriguo" qualora sia "irrigato con acqua propria o

di affitto, sia che nell'avvicendamento ricorrano coltivazioni richiedenti necessariamente l'irrigazione, come ad esempio il riso, sia che a talune non sia indispensabile" richiamandosi, in proposito, il "Quadro di qualificazione dei terreni" di cui all'"Istruzione per la qualificazione, classificazione e classamento dei terreni" del Ministero delle Finanze, redatta ai sensi dell'art. 47 del r.d. 12 novembre 1933, n. 1539).

Si soggiunge che la natura del terreno oggetto di cessione è stata ulteriormente certificata come irrigua proprio dagli enti specificamente competenti alla classificazione dei terreni, ovvero dall'Agenzia del Territorio che si è specificamente espressa in proposito con la nota pror. N. 349560 del 3 novembre 2011, ove si afferma che "nel caso in questione, essendo il terreno in oggetto lambito da un corso d'acqua (canale) utilizzabile a fini irrigui, è da ritenersi seminativo irriguo".

Inoltre, ancora il Consorzio della Bonifica Burana, con nota prot. n. 14588 del 12 ottobre 2011, ha esplicitamente classificato il terreno in questione come irriguo, specificando che "il tributo irriguo è posto a ruolo dal Consorzio indipendentemente dall'utilizzo dell'acqua".

Che dunque si tratti di terreno irriguo – si deduce – non può essere revocato in dubbio, con conseguente evidenza non solo dell'erroneità della tesi sostenuta dalla Procura, ma anche dell'assenza di colpa addebitabile ai convenuti.

A quest'ultimo proposito, si evidenzia come non sia possibile ritenere gravemente colpevoli gli odierni convenuti per l'erogazione di un corrispettivo corrispondente a caratteristiche morfologiche dei terreni non solo sussistenti, ma anche avallate dall'Agenzia del Territorio e dal Consorzio di Bonifica, ossia dagli enti specificamente competenti ad accertare la natura dei terreni anche a fini espropriativi, e comunque non sia possibile parlare di colpa grave a fronte di una tale situazione, ove chiunque avrebbe concluso per la natura irrigua del terreno.

Quanto, poi, alla sussistenza del danno, in opposizione all'assunto attoreo, secondo il quale il danno erariale sarebbe conseguente alla differenza tra prezzo corrisposto, quantificato sulla base della natura "irrigua" del terreno, e indennizzo liquidabile sulla base della classificazione a "seminativo", si espongono le seguenti considerazioni:

- la sussistenza del danno erariale presuppone, per definizione, che vi sia stato un depauperamento dell'ente conseguente ad un atteggiamento qualificabile come gravemente colposo;
- il procedimento amministrativo, implicando una spendita di attività da parte dell'Ente, ha comunque un costo; se il Comune avesse fatto luogo all'esproprio avrebbe dovuto avviare, definire e concludere un gravoso procedimento amministrativo, il cui costo è evidente solo che si consideri l'impegno di personale e risorse all'uopo necessario;
- se così è, è chiaro che il costo del procedimento deve essere aggiunto all'ammontare della (teorica) indennità per valutare il corretto differenziale che non è tra indennizzo e prezzo, bensì tra indennizzo, maggiorato dei costi del procedimento, e prezzo corrisposto;
- la Procura non ha valutato che l'area oggetto di cessione faceva parte di una ben più vasta azienda agricola, di proprietà del medesimo cedente, come risulta da tutta la documentazione in atti;
- orbene, l'art 33 del TU. sulle Espropriazioni (secondo peraltro un principio consolidato ed affermato anche dagli atti 15 e 16 della L. 865/1971) prevede che nel caso di espropriazione parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenuto conto della correlativa diminuzione di valore dell'area residua;
- in altri termini, l'indennizzo deve essere incrementato di quanto la residua parte non espropriata venga deprezzata, per effetto dell'acquisizione al patrimonio pubblico dell'area espropriata; quindi, non è il mero indennizzo come lo calcola la Procura, bensì tale indennizzo incrementato dalla perdita di valore della residua porzione delle restante proprietà, che deve essere raffrontato con il prezzo di cessione.

Si osserva, altresì, che la Procura qualifica la cessione di cui si discute come "cessione espropriativa", ma di tale qualificazione non dà alcuna giustificazione, assumendola come presupposto inconfutabile e traendone tutta una serie di conseguenze, mentre il negozio di cui è causa è e resta qualificabile come atto di compravendita, con il che " si spezza l'equazione 'indennizzo-prezzo', ma si evidenzia anche la necessità di valutare che la scelta dello strumento negoziale, anziché dello strumento autoritativo si pone non solo come alternativa perfettamente

conforme a legge (stante la indiscutibile capacità negoziale degli enti locali) ma anche come strumento che a fronte di un più che modesto (preteso) incremento dell'esborso monetario (nel nostro caso si parla di circa il 12%) esclude tutta una serie di rischi e oneri connessi all'utilizzo dello strumento espropriativo”.

Si soggiunge che la Procura è pervenuta alla imputazione di 20.228,00 euro di preteso danno erariale, quanto meno opinabile, al termine di una indagine durata cinque anni, con l'acquisizione di “copiosissima documentazione” e “analisi giurisprudenziale e normativa di altissimo livello”, e ci si domanda se sia possibile imputare di colpa grave gli Amministratori di un Comune, o non si tratti piuttosto di una inammissibile indagine ex post a fronte di un margine di opinabilità del tutto giustificato.

Da ultimo, rilevato che “la Procura afferma che i Consiglieri sarebbero stati ‘avvertiti’ dall'esposto presentato dalla minoranza consiliare, e dalle dichiarazioni rese in aula che lo ricalcano”, si evidenzia che nell'esposto del 4 settembre 2007 veniva contestato il trasferimento di volumetria, la corresponsione di un'indennità parametrata al valore agricolo, invece che edificabile, la triplicazione dell'indennizzo (art. 1,2 e 3, pag. 3 dell'esposto), e nessuna di queste censure corrisponde alla “causa petendi” e al “petitum” azionati dalla Procura, relativi all'erroneo parametro utilizzato per determinare l'indennizzo (seminativo o seminativo irriguo).

Anzi, l'esposto fa riferimento al terreno seminativo irriguo, dando per scontata tale sua qualità, e cita poi altre pretese illegittimità, tutte relative all'iter amministrativo della proprietà, ma in nessuna sua parte si fa cenno ai parametri di valutazione, o si contesta la natura irrigua del terreno.

Si deduce che la Procura ha agito autonomamente, a seguito delle sue indagini, evocando un (preteso) maggior esborso per motivi del tutto diversi da quelli eccepiti dagli esponenti, per cui è evidente che i Consiglieri non erano stati “avvisati”, e dunque manca il presupposto per rinvenire elementi di colpa a loro carico.

Si eccepisce, inoltre, la mancanza del presupposto necessariamente richiesto dall'art. 17, comma 30-ter del d.l. n. 78 del 2009, come successivamente modificato dal d.l. n. 103 del 2009, che

prescrive, a pena di nullità dell'azione, una "specifica e concreta notizia di danno" la quale, nella fattispecie, non sarebbe né specifica né concreta, ed anzi sarebbe del tutto difforme da quanto effettivamente azionato dalla Procura, con conseguente nullità della correlativa azione.

Si chiede, pertanto, che "le richieste formalizzate dalla Procura nell'atto introduttivo del presente procedimento vengano respinte, in quanto informate o comunque formulate a seguito di cessione nulla, e per l'effetto sia dichiarata la insussistenza di danno erariale a carico del Comune di San Giovanni in Persiceto"; in subordine, si chiede che la Corte, "valutate le circostanze esposte, voglia, in applicazione del potere di riduzione conferitole ex lege, significativamente ridurre l'importo addebitato". Con vittoria di spese ed onorari.

In data 1° dicembre 2011 l'avv. Fabio Dani, nell'interesse dei convenuti, ha poi presentato istanza con la quale, richiamate l'eccezione di nullità della citazione formulata nella memoria di costituzione e la disposizione di cui all'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 (conv. con mod. in l. n. 102/2009), ha chiesto la fissazione dell'udienza camerale ai fini della discussione della predetta eccezione, ovvero la trattazione in via preliminare dell'eccezione medesima in occasione dell'udienza fissata per oggi 14 dicembre 2011.

All'udienza odierna il Pubblico Ministero, richiamata la sentenza n. 12/2011/QM delle Sezioni Riunite e rilevata l'ammissibilità, sia come istanza autonoma che come eccezione, della richiesta di nullità dell'atto di citazione formulata dal difensore dei convenuti, in opposizione ad una interpretazione restrittiva della norma di riferimento (art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009) ha dedotto che il Pubblico Ministero può qualificare il fatto oggetto della notizia di danno ed avere una propria autonoma visione dello stesso, ed ha evidenziato, con riguardo alla fattispecie in esame, la provenienza qualificata di tale notizia e la sussistenza dei presupposti idonei ad individuare l'atto di gestione, deducendone l'infondatezza della predetta richiesta; nel merito, premesso il dato di fatto della cessione bonaria del terreno e rimarcata la natura pubblica dell'acqua gestita dal Consorzio di bonifica, ha rilevato che il contributo irriguo era dovuto a fronte del vantaggio della prossimità al canale deducendo, con richiamo della sentenza della Cassazione Civile n. 9981 del 2003, che il sig. Marani non pagava

l'attingimento e, quindi, non aveva diritto a disporre dell'acqua per l'irrigazione, laddove solo l'utilizzazione "giuridica", e non di mero fatto, dell'acqua stessa poteva rilevare ai fini della determinazione dell'indennità prevista dagli artt. 20 e 40 del d.P.R. n. 327 del 2001; ha poi sottolineato che il prospetto allegato alla proposta irrevocabile non è mai stato rinvenuto, ed ha ribadito la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave consistente nella mancata acquisizione dei dati catastali, che avrebbero evidenziato la questione della natura "seminativa" o "seminativo-irrigua" del terreno, con conseguente eventuale contenzioso; ha poi osservato che la pronuncia costituzionale invocata dalla difesa è priva di ricadute giuridicamente rilevanti nella fattispecie di causa, ed ha terminato confermando le conclusioni formulate in citazione ed opponendosi all'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

Da parte sua l'avv. Fabio Dani, in difesa degli odierni convenuti, ha insistito sull'eccezione di nullità citando l'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 e sostenendo l'assenza, nella specie, di una specifica e concreta notizia di danno, sul rilievo che nell'esposto del 2007 sono formulati tre punti di censura i quali, però, non contestano la natura irrigua del terreno; quanto al merito degli addebiti mossi ai suoi assistiti ha dedotto, con richiamo alla sentenza costituzionale n. 181 del 2011, che si deve tenere conto della situazione potenziale dell'area e del valore reale del bene; ha poi accennato a quanto riportato a pagina 17 dell'atto di citazione circa il conteggio esplicativo del prezzo richiesto quale corrispettivo per la cessione del terreno al Comune, soggiungendo che le certificazioni catastali non costituiscono un elemento di prova ma solo un elemento indiziario, e menzionando, altresì, le certificazioni degli enti competenti attestanti la natura irrigua del terreno; ha evidenziato, in relazione alle osservazioni del Pubblico Ministero, che il Consorzio di Bonifica non concede il diritto di attingimento, e che il contributo irriguo rappresenta un rimborso spese; ha inoltre affermato che il sig. Marani aveva diritto all'attingimento, ed ha ribadito che la definizione di "irriguo" prescinde dall'uso concreto e specifico dell'acqua; riprendendo gli argomenti difensivi svolti nella memoria di costituzione, ha quindi conclusivamente dedotto che sussistono i presupposti per ritenere infondata l'azione risarcitoria della Procura Regionale, per difetto sia di danno erariale che di colpa grave; in

estremo subordine, ha chiesto l'esercizio del potere riduttivo.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1) L'ipotesi di danno erariale portata all'esame della Sezione è costituita - secondo la prospettazione accusatoria - dal pagamento, operato dal Comune di San Giovanni in Persiceto in favore del sig. Sergio Marani, di una somma, pari a € 162.307,20, di importo superiore al dovuto, determinato dalla Procura attrice in € 142.018,80, a titolo di corrispettivo della cessione di un'area di terreno di mq. 16.907 ubicata nel territorio del predetto Comune e catastalmente censita al foglio 73, mappale 210.

2) Tanto premesso, si deve preliminarmente esaminare la richiesta di nullità dell'atto di citazione formulata dalla difesa dei convenuti prima sotto forma di eccezione, in sede di memoria di costituzione depositata il 23 novembre 2011, poi come istanza autonoma presentata il 1° dicembre 2011.

Al riguardo rileva anzitutto il Collegio che, alla luce dei principi affermati dalla recente sentenza n. 13/QM/2011 in data 3 agosto 2011 delle Sezioni Riunite di questa Corte dei Conti, tale richiesta deve essere considerata comunque ammissibile - come peraltro precisato dallo stesso Pubblico Ministero in udienza - nonché suscettibile di decisione con l'odierna sentenza nell'ambito, quindi, di questo stesso giudizio di responsabilità.

Quanto al merito della richiesta medesima, occorre ricordare, per quanto qui interessa, che l'art. 17, comma 30-ter del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 [convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141] stabilisce che "le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le

fattispecie direttamente sanzionate dalla legge” e che “qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”.

Come statuito, sempre dalle Sezioni Riunite, nella sentenza n. 12/QM/2011 anch'essa del 3 agosto 2011, il significato da attribuire all'espressione “specifica e concreta notizia di danno”, recata dalla norma dianzi citata, resta così precisato: “il termine *notizia*, comunque non equiparabile a quello di denuncia, è da intendersi secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l'aggettivo *specifica* è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l'aggettivo *concreta* è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni”.

Pertanto, ad avviso delle Sezioni Riunite, l'espressione nel suo complesso deve “intendersi riferita non già ad una pluralità indifferenziata di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, onde evitare che l'indagine del P.M. contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato”.

Ebbene, nel caso concreto la Procura Regionale ha avviato la propria attività istruttoria a seguito dell'esposto del 4 settembre 2007 (corredato di vari allegati) presentato da due Consiglieri del Comune di San Giovanni in Persiceto, avente ad oggetto << deliberazione

del Consiglio comunale n. 74 del 19 luglio 2007 recante: "Approvazione del Piano particolareggiato di iniziativa privata per l'attuazione del Comparto C.2.2B 'Sasso-SUB Comparto B'". Disposizione, in favore del privato proprietario dell'area edificabile assoggettata a vincolo espropriativo, sia del trasferimento su altra area della capacità edificatoria, sia dell'indennizzo quale coltivatore diretto espropriato di terreno agricolo >>.

Trattasi, come anche evidenziato dal Pubblico Ministero, di documento di provenienza qualificata, che integra indiscutibilmente, sotto ogni profilo, una "notizia di danno".

Notizia la quale risulta tutt'altro che generica, in quanto in essa si fa esplicito e dettagliato riferimento alla deliberazione consiliare n. 74 del 19 luglio 2007 ed al suo contenuto deliberativo, evidenziandosi, nell'ambito di un'ampia ricostruzione fattuale della vicenda, che "con la deliberazione si corrispondono al sig. Marani indennità e corrispettivi previsti sia per la cessione volontaria che per l'esproprio, ed anche un indennizzo previsto nei casi di area non edificabile! Infatti la deliberazione, a fronte della cessione volontaria dell'area edificabile sulla quale è stato apposto il vincolo espropriativo dispone: 1) il trasferimento su altra area della capacità edificatoria, ex art. 45 del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 23 della L.R. 37/2002; 2) la corresponsione di una indennità calcolata sulla base del valore agricolo medio (€ 3,20/mq.) in base all'art. 37, comma 9, del D.P.R. 327/2001, che disciplina i casi di esproprio di una area edificabile, mentre qui si tratta non di esproprio ma di cessione volontaria; 3) l'indennità di cui al punto 2) è corrisposta in misura triplicata secondo la previsione dell'art. 45, comma 2, lettera d), che però riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario".

Nel suddetto esposto sono peraltro prospettati vari ed articolati profili della supposta illegittimità della delibera in oggetto, rilevandosi, tra l'altro, che "la proposta irrevocabile del sig. Marani, per espressa volontà dello stesso...ha cessato la propria efficacia il 30 aprile 2007...; conseguentemente, la deliberazione non poteva disporre alcuna acquisizione dell'area attraverso cessione volontaria, mancando una formale dichiarazione in tal senso

del proprietario;...l'art. 84 del 'Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari' (allegato 5) al comma 2 stabilisce che nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare se tutti i documenti necessari per poterla esaminare non sono in atti. Poiché in atti mancava una valida ed efficace nuova proposta del sig. Marani (che non esisteva) o comunque una formale volontà dello stesso di cessione volontaria dell'area fabbricabile, fatti questi segnalati formalmente dai sottoscritti nel corso della discussione, il Presidente del Consiglio aveva il dovere di non sottoporre a deliberazione la proposta; cosa che invece ha fatto, e la deliberazione è stata approvata a maggioranza”.

Ritiene pertanto il Collegio che, nella specie, la notizia di danno presenti caratteristiche di specificità e concretezza più che sufficienti a legittimare l'esercizio dei poteri istruttori della Procura Regionale la quale, del resto, ha orientato la propria indagine alla verifica di quanto appunto rappresentato nell'esposto pervenute.

D'altra parte, come già puntualmente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, “non si deve attribuire ai concetti di concretezza e specificità della notizia di danno significati estranei quali quello di serietà o di certezza della notizia stessa” (v. Sezione giur. reg. Lazio, 23 giugno 2010 n. 350), essendo sufficiente che essa, per fungere da presupposto dell'attività di indagine del pubblico ministero, rappresenti “un fatto costituente, almeno astrattamente, un illecito contabile dal momento che ogni ulteriore valutazione è rimessa dall'ordinamento, dapprima, all'organo requirente all'esito della mirata attività istruttoria e, successivamente, al giudice a conclusione del giudizio di merito”; pertanto, nella valutazione della *notitia damni* non si può giudicare “della sua fondatezza o meno, bensì solo della sussistenza dei requisiti di ‘specificità’ e ‘concretezza’”, i quali “sussistono ogni qualvolta la notizia sia in grado di indirizzare l'attività di indagine del pubblico ministero in una direzione ben determinata, con esclusione di indagini a tappeto su un intero ambito operativo dell'Amministrazione ‘presunta’ danneggiata” (v. Sezione giur. reg. Sicilia, 12 ottobre 2010 n.

2108).

Pertanto, se è pur vero che nel caso in esame non è riscontrabile una piena corrispondenza dei supposti elementi di illegittimità del deliberato consiliare adottati nell'esposto del 4 settembre 2007 - ed astrattamente idonei a delineare un'ipotesi di responsabilità per danno erariale - con gli addebiti poi contestati dalla Procura attrice, appare nondimeno evidente che sia gli uni che gli altri concernono lo stesso fatto, ossia la cessione volontaria al Comune di San Giovanni in Persiceto, da parte del sig. Sergio Marani, dell'area di terreno come sopra individuata, e la determinazione del relativo corrispettivo.

Va peraltro osservato che la notizia di danno "specificata e concreta", pur fungendo, come già detto, da presupposto inderogabile dell'attività di indagine del pubblico ministero, e pur indirizzando tale attività su fatti specifici, non può tuttavia limitare l'autonomo percorso istruttorio e valutativo seguibile, per i medesimi fatti, dall'Ufficio Requirente né, tantomeno, condizionarne l'esito.

In sostanza, le deduzioni accusatorie alle quali è pervenuta la Procura attrice sono da ritenersi pienamente legittime, siccome espressione di una - pacificamente riconosciuta - autonoma attività di valutazione di quello stesso fatto che ha costituito l'oggetto della notizia di danno a suo tempo presentata, e da cui ha tratto origine la vicenda di causa.

Ne consegue che la richiesta di nullità ex art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 risulta infondata e, come tale, va respinta.

3) Passando al merito dell'odierno giudizio, si deve anzitutto rilevare che l'area di terreno assoggettata a vincolo espropriativo è stata acquisita dal Comune di San Giovanni in Persiceto per effetto (non di decreto di espropriazione ma) dell'atto di compravendita stipulato (a rogito notaio dott. Giorgio Forni in data 26 luglio 2007) tra il medesimo Comune, in qualità di acquirente, ed il sig. Sergio Marani (nonché la coniuge sig.ra Branchini Susanna), in qualità di alienante, per il prezzo di € 162.307,20.

Nel caso in esame, quindi, si configura, indiscutibilmente, la fattispecie della cessione

volontaria del bene prevista e disciplinata dall'art. 45 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ove al comma 2 si dispone testualmente che il corrispettivo dell'atto di cessione "se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell'art. 37, con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell'art. 37" (c. 2 lett. a), mentre "se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'art. 40, comma 3. In tale caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 40, comma 4" (c. 2 lett. d).

Ebbene, al momento della deliberazione consiliare n. 74 del 19 luglio 2007, e della successiva stipula della compravendita, l'area in questione (di mq. 16.907, identificata al foglio 73 mappale 210) risultava non edificabile in conseguenza dell'avvenuto trasferimento della potenzialità edificatoria a vantaggio di altro terreno (di cui al foglio 81 mappale 571) di proprietà del sig. Marani, giusta variante specifica n. 22 al P.R.G. adottata e poi approvata con le rispettive deliberazioni consiliari n. 52 del 30 maggio 2006 e n. 103 del 27 ottobre 2006; inoltre, l'area oggetto di cessione risultava coltivata direttamente dal suo proprietario, ossia dallo stesso sig. Marani.

Ne discende, in base alla norma dianzi richiamata – peraltro non toccata dalla pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011 - che il corrispettivo dell'atto di cessione andava calcolato moltiplicando per tre l'importo ottenuto applicando, ai sensi del richiamato art. 40, comma 3, allora in vigore, "il criterio del valore agricolo medio di cui all'art. 41, comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare".

In altre parole, il corrispettivo doveva essere definito in base al valore agricolo medio (V.A.M.) dei terreni ubicati nell'ambito della medesima regione agraria, come annualmente fissato dalla competente Commissione provinciale "secondo i tipi di coltura effettivamente praticati" (v. art. 41, comma 4, d.P.R. n. 327/2001); e questo, invero, risulta essere stato il

criterio di calcolo seguito per determinare la somma di € 162.307,20 pagata al sig. Marani, ottenuta moltiplicando per tre l'importo commisurato al valore agricolo medio (pari a € 32.000/ha) stabilito (sia per l'anno 2006 che per l'anno 2007) per i terreni "seminativi irrigui" della regione agraria n. 6 (Pianura a sinistra del Reno) nella quale è sita l'area di cui il predetto era proprietario.

Importo che, come già ampiamente riferito sopra, è stato però contestato dalla Procura attrice in base al decisivo rilievo della diversa qualificazione del terreno come "seminativo" anziché "seminativo irriguo".

Si tratta allora di accertare la tipologia delle colture praticate nell'area in questione nel periodo interessato dalla vicenda di causa.

A tale fine soccorre la documentazione trasmessa alla Procura Regionale dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni per l'Emilia-Romagna (AGREA), costituita dalle domande di contributi, con relativi allegati, presentate dal sig. Marani alla predetta Agenzia per il tramite della CAA Coldiretti - Sede Locale di San Giovanni in Persiceto.

Da detta documentazione risulta che nell'anno 2005 nel terreno (foglio 73 mappale 210) poi ceduto al Comune era stato coltivato "sorgo" (codice coltura: 10), nell'anno 2006 "grano (frumento) duro normanno" (codice coltura: 2) e nell'anno 2007 "orzo" (codice coltura: 870).

Trattasi di colture notoriamente "asciutte", vale a dire di colture che non necessitano di irrigazione, ed infatti per quella particella di terreno, a differenza di altre particelle (foglio 122 mapp. 74, 75, 76, 77 e 83) di proprietà del sig. Marani, non risulta che il medesimo fosse autorizzato a derivare ed utilizzare acqua pubblica a fini irrigui.

Del resto, secondo quanto precisato dal Consorzio della Bonifica Burana con nota in data 6 aprile 2011, "in ordine ai terreni identificati al N.C.T. comune di San Giovanni in Persiceto F. 73 mappale 210 il contributo irriguo fu imposto per gli anni 2006 e 2007 indipendentemente dall'effettivo attingimento dell'acqua ed al consorzio non risultano richieste in tal senso", mentre "in ordine al F. 122 mapp. 74, 75, 76, 77 e 83 del medesimo Comune il Consorzio ha imposto solamente il canone risarcitorio per gli anni 2006 e 2007 per attingimento di acqua a

seguito della richiesta del contribuente Marani Sergio come da fotocopie allegate e per gli importi così distinti: Anno 2006 € 250,00, Anno 2007 € 182,10”.

Da quanto sopra considerato ne discende che l'area di terreno in questione, seppure prossima ad un corso d'acqua utilizzabile a fini irrigui, risultava non irrigata.

Né potrebbe assumere rilevanza, in questa sede ed al fine che occupa, l'ipotetica circostanza che il proprietario dell'area stessa si servisse, o potesse comunque servirsi, dell'acqua pubblica in via di fatto, ovvero senza autorizzazione; ciò anche alla luce della sentenza della Cassazione Civile – Sezione I n. 9981 del 2003 richiamata dal Pubblico Ministero.

In sostanza dunque, stante il tipo di colture praticatevi, che non richiedevano di essere irrigate, e non risultando, in ogni caso, l'utilizzo di acqua per la sua irrigazione, il terreno di cui si discute andava considerato come “seminativo” puro e semplice, anziché “seminativo irriguo”.

D'altro canto, come precisato nella sopra citata sentenza della Cassazione Civile, in tanto un terreno può dirsi irriguo in quanto benefici dell'acqua necessaria per l'irrigazione, ed è in questo senso che va intesa la nozione - riportata sia in citazione che nella memoria di costituzione - di “seminativo irriguo”, definito terreno “irrigato con acqua propria o di affitto, sia che nell'avvicendamento le coltivazioni richiedano necessariamente l'irrigazione come per esempio il riso, sia che l'irrigazione non sia indispensabile”.

Non è dunque condivisibile la tesi della difesa dei convenuti secondo cui, per qualificare “irriguo” un terreno, sarebbe necessaria e sufficiente la potenziale irrigabilità dello stesso per la sua prossimità, come nella specie, ad un corso d'acqua, occorrendo invece – al fine dell'applicazione del corrispondente valore agricolo medio – l'effettivo utilizzo di acqua per l'irrigazione delle colture praticate.

Peraltro, nel caso in esame il terreno, già qualificato “seminativo arboreo”, dal 3 giugno 2003 era censito come “seminativo” di seconda classe (v. visura ampliata Comune di San

Giovanni in Persiceto fog. 73 mappale 210), e dagli atti di causa non risulta che tale dato catastale sia stato oggetto, da parte del proprietario originario, di contestazioni per non corrispondenza all'effettiva situazione di fatto, né di richieste di variazione per sopravvenute modificazioni.

In conclusione, non vede il Collegio ragione per doversi o potersi discostare, nell'odierno giudizio, dalla qualificazione di "seminativo" catastalmente attribuita al terreno (foglio 73 mappale 210) ceduto dal sig. Marani al Comune di San Giovanni in Persiceto.

4) Da tutto quanto sopra considerato discende che – sulla base del "Quadro d'insieme dei valori agricoli medi per tipo di coltura dei terreni compresi nelle singole regioni agrarie della provincia di Bologna anno 2007 (art. 25 L.R. 19/12/2002 n. 37)", di cui al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 35 del 16 marzo 2007 - il valore agricolo medio da prendere a riferimento per stabilire l'importo del corrispettivo dell'atto di cessione dell'area sopra specificata non era (e non è) quello di € 32.000 a Ha, previsto per i terreni "seminativi irrigui" della regione agraria n. 6, bensì quello di € 28.000 a Ha, determinato per l'anno 2007 per i terreni "seminativi di pianura" della stessa regione.

Di conseguenza la somma che avrebbe dovuto essere pagata al sig. Marani quale corrispettivo della compravendita del fondo risulta essere pari a € 142.018,80, come esattamente determinata dalla Procura attrice, anziché quella di € 162.307,20 versata al predetto dal Comune di San Giovanni in Persiceto.

Nella differenza tra i due importi sopra specificati, ovvero nella somma di € 20.288,40 sborsata in più e non dovuta, si concreta, pertanto, il danno patrimoniale arrecato alle finanze comunali.

Danno che non appare suscettibile, in alcuna misura, di diversa quantificazione né di compensazione, non potendosi prendere in considerazione, come invece ipotizzato dalla difesa dei convenuti, gli asseriti maggiori costi che il Comune avrebbe dovuto sopportare nel caso si fosse fatto ricorso alla procedura espropriativa anziché a quella di cessione volontaria seguita in concreto.

Ed invero, anche a voler ammettere tali maggiori costi evitati (tra l'altro assolutamente privi di

concretezza e determinatezza), non sarebbe ravvisabile che un loro collegamento del tutto ipotetico e indiretto con la vicenda acquisitiva in esame, con conseguente inidoneità ad incidere realmente sull'*an* o sul *quantum* del danno per cui è causa, né potrebbero essere rapportati alle condotte contestate agli odierni convenuti e, quindi, configurare quei “vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata” di cui deve tenersi conto ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994 n. 20.

5) Venendo, quindi, agli addebiti mossi a carico degli odierni convenuti, per quanto concerne la posizione dei componenti il Consiglio comunale che espressero voto favorevole all'approvazione della contestata deliberazione n. 74 del 19 luglio 2007 – ovvero i sigg.ri Marani Paola (Sindaco), Artioli Alberto, Maccagnani William, Cotti Tommaso, Serra Federico, Altini Bruno, Fabiani Maria Immacolata, Carrino Filippo, Rimondi Claudio e Soravia Primo Ilario – va rilevato che in buona sostanza, secondo la prospettazione accusatoria, la colpa grave contestata nei loro confronti troverebbe fondamento nella circostanza che “nel corso della discussione emersero alcuni profili specificamente riguardanti la determinazione del corrispettivo della compravendita del terreno di proprietà del sig. Marani Sergio e che un consigliere chiese di allegare al verbale le motivazioni del proprio voto contrario”, ed i sunnominati, “pure avvertiti delle specifiche problematiche dell'atto in discussione, contribuirono con il loro voto favorevole ad approvarlo” (v. pagg 19 e 20 atto di citazione).

Ebbene, non sembra al Collegio che la circostanza evidenziata dal Requirente possa assumere rilevanza determinante ai fini della qualificazione gravemente colposa della condotta deliberativa sopraindicata.

Va infatti considerato che i motivi della dichiarazione di voto contrario del Consigliere Maurizio Serra, come testualmente riportati in narrativa, apparivano non pertinenti alla fattispecie in discussione e non ostativi, di per sé stessi, all'approvazione della delibera nei termini in cui la stessa fu poi adottata, e ciò per le seguenti ragioni: a) non era intervenuta alcuna revoca della promessa unilaterale sottoscritta dal sig. Marani; b) la cessione volontaria oggetto dell'accordo con il Comune non era

inquadrabile nella previsione contenuta nell'art. 23 L.R. n. 37 del 2002, che riguarda la diversa ipotesi nella quale, a fronte della cessione delle aree da espropriare, viene attribuita al proprietario delle stesse, in luogo del prezzo del bene, la facoltà di edificare su "aree diverse di proprietà comunale o di terzi" già destinate all'edificazione, mentre nella specie la capacità edificatoria è stata trasferita su altra area di proprietà dello stesso sig. Marani; c) poiché la cessione volontaria riguardava "un'area non edificabile coltivata direttamente dal proprietario", il corrispettivo dell'atto di cessione andava calcolato, come già sopra precisato, moltiplicando per tre l'importo ottenuto applicando il criterio del valore agricolo medio; d) nella stessa dichiarazione di voto contrario viene (erroneamente) indicato il valore agricolo medio di € 3,20 a mq, ossia quello previsto per i terreni "seminativi irrigui", anziché quello di € 2,80 a mq determinato per i terreni "seminativi di pianura".

Deve inoltre osservarsi che la deliberazione n. 74 del 19 luglio 2007 – preventivamente esaminata, sotto forma di proposta di deliberazione, dalla competente Commissione Consiliare, riunita in seduta il 17 luglio 2007 - fu adottata previa acquisizione, tra gli altri, "dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato, ing. Valerio Bonfiglioli in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di Ragioneria, dott.ssa Alessandra Biagini in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000".

Pertanto, pur essendo ravvisabile una certa leggerezza nel comportamento dei votanti la suddetta deliberazione consiliare, per non avere approfondito la questione della esatta determinazione del corrispettivo della cessione e chiesto ulteriori chiarimenti agli uffici dell'"Area Governo del Territorio", purtuttavia a tale atteggiamento – comunque causalmente rilevante per la determinazione del danno - non possono oggettivamente attribuirsi quei connotati di macroscopica trascuratezza e superficialità necessari a qualificarlo in termini di grave colposità secondo i parametri giurisprudenziali della Corte dei Conti.

Ne consegue che nei confronti dei convenuti Marani, Artioli, Maccagnani, Cotti, Serra, Altini, Fabiani, Carrino, Rimondi e Soravia deve escludersi una responsabilità per colpa grave nella produzione del

danno contestato dal Procuratore Regionale.

6) Diversa, invece, è la posizione dei convenuti arch. Covezzi Gabriella Maria e ing. Bonfiglioli Valerio, rispettivamente dirigente e funzionario dell'“Area Governo del Territorio” del Comune di San Giovanni in Persiceto, nei confronti dei quali il conclusivo addebito di responsabilità formulato dalla Procura attrice trova piena fondatezza nella inerzia amministrativa dagli stessi dimostrata nella vicenda di causa.

Ed invero, come evidenziato in citazione, non risulta che, a seguito dell'apposizione di vincolo espropriativo sull'area di proprietà del sig. Marani (fg. 73 mapp. 210) in sede di adozione della variante specifica n. 22 al P.R.G. (v. deliberazione consiliare n. 52 del 30 maggio 2006), sia stata avviata alcuna istruttoria al fine di determinare l'indennità provvisoria di espropriazione né, soprattutto, che l'importo del corrispettivo richiesto dal predetto per la cessione volontaria del fondo sia stato oggetto di una qualche verifica circa la sua esattezza e corrispondenza alla effettiva qualità colturale (“seminativo”) del terreno.

Con la conseguenza, rimarcata dalla Procura, che il Comune ebbe ad accettare (e pagare) “acriticamente” il prezzo (superiore al dovuto) chiesto nella proposta irrevocabile, mentre se tale verifica fosse stata effettuata è agevole supporre che il corrispettivo sarebbe stato determinato nel giusto importo spettante al cedente o, quantomeno, si sarebbe instaurato un contenzioso con quest'ultimo.

D'altra parte, sarebbe stato sufficiente un semplice accertamento catastale per appurare che il terreno era qualificato come “seminativo” (e non “seminativo irriguo”) e quindi applicare, nel computo del prezzo di cessione, il relativo valore agricolo medio pari a € 28.000 ad Ha (debitamente triplicato). Nessuna iniziativa al riguardo fu invece assunta dall'arch. Covezzi e dall'ing. Bonfiglioli, che omisero in tal modo di svolgere, ciascuno nel proprio ambito di attribuzioni, specifici adempimenti della procedura acquisitiva facenti carico all'ufficio ricoperto.

Ritiene pertanto il Collegio che la condotta omissiva dei due predetti convenuti si ponga in rapporto di causalità diretta ed immediata con il danno oggetto del presente giudizio, e che la condotta stessa

debba qualificarsi come gravemente colposa per l'inescusabile negligenza di cui è espressione.

Ne discende che, ferma restando la quota di danno loro imputabile in parti uguali come indicata in citazione, ovvero nella misura del 30% di € 20.288,40, a ciascuno dei sunnominati arch. Covezzi Gabriella Maria e ing. Bonfiglioli Valerio deve addebitarsi la somma di € 3.043,26.

Ritiene tuttavia il Collegio che ricorrano i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito tenuto conto, in particolare, del fatto che la situazione del luogo interessato dalla vicenda, caratterizzato dalla presenza di corsi d'acqua, potevano indurre il convincimento, in qualche modo comprensibile anche se erroneo e non giustificabile, sulla natura irrigua del terreno e, quindi, sulla giustezza del prezzo richiesto dal proprietario per la cessione volontaria del terreno.

Tale riduzione, ad avviso del Collegio, appare equamente calcolabile nella misura del terzo, con susseguente determinazione dell'addebito nel conclusivo importo (arrotondato) pari a € 2.000 per ciascuno dei predetti convenuti, comprensivo degli accessori maturati sino alla presente sentenza.

7) Conclusivamente, respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, i convenuti Marani Paola, Artioli Alberto, Maccagnani William, Cotti Tommaso, Serra Federico, Altini Bruno, Fabiani Maria Immacolata, Carrino Filippo, Rimondi Claudio e Soravia Primo Ilario vanno dichiarati esenti dagli addebiti contestati loro in ordine ai fatti di causa non configurandosi, a carico dei convenuti medesimi, comportamenti caratterizzati dall'elemento soggettivo della colpa grave, che integra la responsabilità amministrativa quale disciplinata dalla vigente normativa; va invece affermata, per gli stessi fatti, la responsabilità amministrativa dei convenuti arch. Covezzi Gabriella Maria e ing. Bonfiglioli Valerio con conseguente condanna degli stessi al risarcimento in favore del Comune di San Giovanni in Persiceto della somma di € 2.000 (duemila) ciascuno, compresi accessori, cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla data odierna sino al saldo.

Le spese legali sostenute dai convenuti Marani Paola, Artioli Alberto, Maccagnani William, Cotti Tommaso, Serra Federico, Altini Bruno, Fabiani Maria Immacolata, Carrino Filippo, Rimondi Claudio e Soravia Primo Ilario restano a loro carico, in ragione della causa del proscioglimento; le spese processuali seguono la soccombenza nella misura percentuale del 30% in parti

uguali.

P.Q.M.

la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando:

- respinge per infondatezza l'eccezione di nullità dell'atto di citazione;
- assolve nei sensi di cui in motivazione i convenuti Marani Paola, Artioli Alberto, Maccagnani William, Cotti Tommaso, Serra Federico, Altini Bruno, Fabiani Maria Immacolata, Carrino Filippo, Rimondi Claudio e Soravia Primo Ilario da ogni addebito in ordine ai fatti di causa;
- condanna i convenuti arch. Covezzi Gabriella Maria e ing. Bonfiglioli Valerio: 1) al pagamento in favore del Comune di San Giovanni in Persiceto della somma di € 2.000 (duemila) ciascuno, compresi accessori, cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla data odierna sino al saldo; 2) al pagamento, nella misura percentuale del 30% in parti uguali, delle spese di giudizio che all'atto della pubblicazione della presente sentenza si liquidano in € 311,28 (trecentoundici/28) pari al 30% di € 1037,60.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2011.

L'Estensore

Il Presidente

(Francesco Maria Pagliara)

(Luigi Di Murro)

f.to Francesco Maria Pagliara

f.to Luigi Di Murro

Depositata in Segreteria il 12 gennaio 2012

Il Direttore di Segreteria

f.to Nicoletta Natalucci